



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AIRASCA

via Stazione, 37 - 10060 Airasca (TO) - tel.: 011-9908554/5
PEO: TOIC83500A@istruzione.it PEC: TOIC83500A@pec.istruzione.it
C.F.: 94544250015 - C.M.: TOIC83500A

REGOLAMENTO USO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA ADIBITI A PARCHEGGIO BICICLETTE

Approvato con Delibera n. del Consiglio di Istituto del //

In base al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Dirigente Scolastico, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce gli spazi adibiti a parcheggio di biciclette:

Art.1

1. L'accesso al cortile interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale e compatibilmente con il Piano di Emergenza.
2. Il cortile interno può ospitare biciclette nei limiti della capienza del cortile e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente regolamento.
3. L'accesso ed il parcheggio delle biciclette negli spazi interni di pertinenza della scuola sono consentiti al personale della scuola autorizzato e/o ad ospiti esterni.
4. Il deposito delle biciclette è consentito nelle sole aree individuate ed eventualmente attrezzate da rastrelliere procedendo con il massimo ordine.
5. E' assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso luoghi sicuri), nei punti di raccolta e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.

Art.2

1. Cinque minuti prima dell'ora prevista per l'ingresso saranno aperti i cancelli carrabili, utilizzati per l'ingresso degli alunni muniti di bicicletta. Al termine delle lezioni, sarà riaperto il cancello carrabile per permettere agli alunni di ritirare il proprio mezzo. Le biciclette andranno sempre trasportate a mano fino all'uscita dal cancello.
2. Le biciclette non potranno circolare all'interno del cortile della scuola se non per raggiungere i parcheggi ad essi destinati

3. È vietato, da parte degli studenti, per qualsiasi ragione, utilizzare o spostare le biciclette durante la ricreazione e durante le ore di lezione. Si precisa che la scuola non si assume alcuna responsabilità in merito alla custodia delle biciclette,.
4. È sempre vietato ai genitori e a tutti gli utenti sostare, pure solo temporaneamente, nei parcheggi interni ed in prossimità dei cancelli, anche nelle giornate destinate agli incontri scuola-famiglia (colloqui) sia antimeridiani che pomeridiani.

Art.3

1. La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di risarcimento riguardante infortuni e danni cagionati o subiti dai mezzi durante la sosta delle biciclette all'interno delle aree di pertinenza della medesima. L'Istituzione e il Dirigente scolastico non sono altresì responsabili di soste in aree non consentite sulla base delle indicazioni del RSPP sulla sicurezza.
2. La sosta non è custodita pertanto la Scuola non è responsabile di eventuali danneggiamenti o furti delle biciclette parcheggiate negli spazi interni. Si ricorda che la zona adibita alla sosta non è custodita e che non rientra nei compiti dei Collaboratori Scolastici, dei Docenti o di altro personale scolastico la vigilanza delle biciclette utilizzate da alunni e/o altro personale scolastico.

Art.4

Nel caso di inosservanza delle predette norme, il permesso di accesso e sosta sarà revocato in maniera temporanea o definitiva.